



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 settembre 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0107(COD)**

**9722/21
ADD 1**

**DRS 32
COMPET 476
ECOFIN 594
FISC 99
CODEC 882**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (comunicazione paese per paese) COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)
- Progetto di motivazione del Consiglio

I. INTRODUZIONE

1. Il 12 aprile 2016 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di direttiva in oggetto¹.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 21 settembre 2016².
3. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 27 marzo 2019³.
4. Il 3 marzo 2021 è stato conferito alla presidenza un mandato a negoziare⁴. Nel complesso si sono svolti tre triloghi.
5. Il 17 giugno 2021 i presidenti della commissione per i problemi economici e monetari (ECON) e della commissione giuridica (JURI) hanno inviato una lettera alla presidenza in cui si comunica che, qualora il Consiglio trasmetta formalmente la sua posizione al Parlamento nella forma in cui è stata presentata nell'allegato a tale lettera, raccomanderanno alla plenaria del Parlamento di approvare nella seconda lettura la posizione del Consiglio senza emendamenti.

II. OBIETTIVO

La direttiva stabilisce che talune imprese multinazionali rendano pubbliche, con una specifica comunicazione, le imposte sul reddito pagate e altre informazioni pertinenti. A questi requisiti di trasparenza aggiuntivi dovranno conformarsi le imprese multinazionali con ricavi di importo superiore a 750 milioni di EUR. Per la prima volta anche le multinazionali non europee che esercitano attività economiche nell'UE saranno soggette, tramite le loro imprese figlie e succursali, agli stessi obblighi di comunicazione validi per le imprese multinazionali dell'UE.

¹ Doc. 7949/16.

² Doc. 12641/16.

³ P8_TA(2019)0309.

⁴ Doc. 6399/21.

La proposta integra gli attuali obblighi di informativa finanziaria delle imprese a norma della direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile) e non interferisce con questi requisiti in relazione ai rispettivi bilanci, per esempio per quanto riguarda la pubblicazione dei conti annuali.

La proposta in oggetto non modifica le norme già in vigore in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di comunicazione paese per paese settoriale, né per il settore bancario né per le industrie estrattive e forestali. Introduce tuttavia un'esenzione per evitare la doppia comunicazione nel settore bancario, già soggetto alle rigorose norme sull'informativa al pubblico previste dalla normativa bancaria dell'UE.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A. Aspetti generali

Il Parlamento e il Consiglio hanno condotto negoziati allo scopo di concludere un accordo rapido in seconda lettura sulla base di una posizione in prima lettura del Consiglio che il Parlamento possa approvare senza modifiche. Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai colegislatori.

B. Questioni fondamentali

Durante i negoziati, i colegislatori sono riusciti a raggiungere un compromesso all'inizio di giugno 2021. Tra i punti principali del compromesso raggiunto con il Parlamento figurano:

- **aggregazione/disaggregazione delle informative:** la disaggregazione è stabilita solo i) per gli Stati membri dell'UE, ii) per le giurisdizioni fiscali dei paesi terzi di cui all'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e iii) per le giurisdizioni fiscali dei paesi terzi di cui all'allegato II delle medesime conclusioni del Consiglio per gli ultimi due anni consecutivi;

- **clausola di salvaguardia:** i colegislatori hanno convenuto di mantenere la durata del periodo coperto dalla clausola di salvaguardia a cinque anni;
- **informazioni da pubblicare:** il punto è stato approvato sulla base del mandato riveduto del Consiglio;
- **modello comune, formato elettronico di comunicazione e pubblicazione delle informazioni:** il punto è stato approvato sulla base del mandato riveduto del Consiglio;
- **clausola di revisione:** i colegislatori hanno convenuto che la Commissione presenterà una relazione quattro anni dopo la data di recepimento;
- **dichiarazione del revisore legale:** i colegislatori hanno convenuto che la revisione può consistere solo in un controllo fattuale della pubblicazione della relazione, e non del suo contenuto;
- **termine di recepimento:** è stato stabilito un termine di recepimento pari a 18 mesi.

IV. CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con il contributo della Commissione. Il compromesso è confermato dalla lettera che i presidenti della commissione per i problemi economici e monetari (ECON) e della commissione giuridica (JURI) hanno indirizzato al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti il 17 giugno 2021. Nella lettera i presidenti delle commissioni ECON e JURI hanno comunicato che raccomanderanno ai membri delle suddette commissioni, e successivamente alla plenaria, di approvare senza emendamenti, nella seconda lettura del Parlamento europeo, la posizione del Consiglio in prima lettura, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni.